La REGIONE PIEMONTE, codice fiscale 800876770016, rappresentata nella persona dell'Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria pro tempore, Dott. Luigi Genesio Icardi, nato a, ai fini del presente atto domiciliato in Torino, C.so Regina Margherita 153 bis

е

PREMESSO CHE

- Le linee guida nazionali concernenti la prevenzione, la diagnostica e l'assistenza in oncologia, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, pubblicate sul supplemento ordinario alla G.U. n. 100 del 02 maggio 2001 prevedono modalità organizzative coordinate e interdisciplinari tali da garantire l'accompagnamento del paziente oncologico per tutto il percorso preventivo e diagnostico-terapeutico;
- l'Accordo ai sensi dell'art, 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 2997, n. 281, tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica, che integra l'attività ospedaliera per acuti e postacuti, con l'attività territoriale (Rep. Atti n. 59/CSR del 17 aprile 2019)

VISTI

- la legge regionale n. 34/2010 di approvazione del Piano Regionale per la Salute ed il Benessere Sociale della Regione Autonoma Valle D'Aosta per il triennio 2011-2013.
- il protocollo d'intesa stipulato in data 10 giugno 2002 tra le regioni Piemonte e Valle D'Aosta, approvato rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 70-5979 del 07 maggio 2002 e con deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1692 del 13 maggio 2002;
- la D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, di approvazione del Piano Socio-Sanitario 2012-2015.
- le deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte n. 50-1391 del 20 novembre 2000 (e conseguente determinazione dirigenziale n. 21 del 5 febbraio 2001), n. 48-9824 del 30 giugno 2003, n. 25-15234 del 30 marzo 2005 e n. 33-5539 del 19.03.2007;
- la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 110-3631 del 02 08.2006 e la deliberazione n. 2720 del 22 settembre 2006 della Regione Autonoma Valle d'Aosta, relative all'approvazione della nuova Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per la prosecuzione dell'attività della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta per il periodo 01.01.2006 – 31.12.2008;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 21-1151 del 03.06.2009 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 1764 del 26.06.2009 di approvazione della bozza di convenzione per la prosecuzione delle attività di Rete Oncologica, siglata dalle parti in data 05.08.2009;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 1-358 del 20.07.2010 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2585 del 23.09.2010, di approvazione della bozza di convenzione per l'istituzione del Dipartimento

- funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", siglata dalle parti in data 14.03.2011;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n 40-3228 del 30.12.2011 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 231 del 10.02.2012 di approvazione dello schema di convenzione per il prosieguo, in via sperimentale delle attività del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", siglata dalle parti in data 03.05.2012;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 31-4960 del 28.11.2012 e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 2409 del 03.12.2012 di approvazione dello schema di convenzione per la messa a regime del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato "Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta", siglata dalle parti in data 12.03.2013 Rep. n. 65/013;
- le DD.G.R. n. 793 del 10.05.2013, n. 698 del 23 maggio 2014, n. 730 del 22 maggio 2015, n. 793 del 10.05.2013, n. 698 del 23.05.2014, n. 730 del 22.05.2015, n. 252 del 26.02.2016, n. 249 del 03.03.2017, n. 23 del 15.01.2018, n. 280 del 08.03.2019 e n. 1159 del 16.11.2020 della Regione Autonoma Valle d'Aosta di approvazione dei Piani di Attività del Dipartimento della Rete Oncologica, per gli anni 2013-2020;
- la deliberazione della Giunta regionale della Regione Piemonte n e la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n di approvazione del presente schema di convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Avvio delle attività della Rete)

Articolo 2 (Compiti e funzioni della Rete)

La Rete espleta i compiti e le funzioni definiti con la deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n..., e della Regione Autonoma Valle d'Aosta n.......

La Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle D'Aosta si impegnano rispettivamente a definire e ad approvare con propri atti amministrativi, eventuali aggiornamenti concordati in merito all'organizzazione ed alle funzioni della Rete. Le parti concordano, inoltre, che per la durata della presente convenzione, gli eventuali oneri di spesa necessari all'attuazione delle attività della Rete saranno concordati in base agli obiettivi individuati di anno in anno e di cui all'articolo successivo.

Articolo 3 (Obiettivi della Rete)

La Rete persegue gli obiettivi individuati nel Piano Triennale di Rete Oncologica e nei relativi Programmi annuali di Attività, approvati con deliberazioni di Giunta delle Parti.

Articolo 4 (Durata)

La presente convenzione avrà validità dalla data di stipula fino al 31 dicembre 2023, salvo intercorse modifiche nella natura, nell'organizzazione e negli assetti organizzativi, da approvarsi con deliberazioni di Giunta delle Parti, ovvero salvo disdetta da darsi da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

Articolo 5 (Rinnovo)

La presente convenzione potrà essere rinnovata, di volta in volta, per periodi non superiori a tre anni, da approvarsi con deliberazioni di Giunta delle Parti.

Articol	06
(Norme	finali)

(Norme finali)
Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rimanda al rispetto delle disposizioni nazionali vigenti ed in specifico all'attuazione di quanto previsto dall'Allegato B alle deliberazioni di Giunta regionale della Regione Piemonte n e di Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n
Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia originale. Torino, lì
Regione Piemonte L'Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria Dott
Aosta, lì
Regione Autonoma Valle d'Aosta L'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali Dott